

10p 268/09  
10p 30/04/09

Sent. N° 568/09  
R.G. n° 10084/06  
Croncl. 40099/09



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO**

composta da

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

- Presidente
- Consigliere relatore
- Consigliere

all'udienza di discussione del 23.1.2009 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello n. 10084/2006 R.G.

**TRA**

[Redacted]

elett.te domicil. in Roma, via Tazzoli 2 c/o studio Mangano  
rapp. e dif. dagli avv.ti [Redacted] ni  
giusta procura in atti

**APPELLANTE**

**E**

**TRENTALIA S.P.A.**

elett.te domicil. in Roma, via L.G. Faravelli 22  
rapp. e dif. dall'avv. [Redacted] giusta procura in atti

**APPELLATA**

**OGGETTO:** appello contro la sentenza del 17.7.2006 del Tribunale di Roma.

**CONCLUSIONI:** Come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione.

*Handwritten signature*

## Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.12.2006 [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 17.7.2006, con cui il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di due giorni irrogatagli da Trenitalia s.p.a. il 15.6.2004.

Contestava le argomentazioni del primo giudice e chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con l'accoglimento delle proprie domande.

L'appellata si costituiva, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone quindi il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

## Motivi della decisione

L'appellante ha contestato la motivazione del Tribunale, lamentando in primo luogo che il primo giudice avrebbe riqualificato il fatto contestato in violazione dell'art. 7 SdL.

In effetti nella lettera dell'8.11.2004 la contestazione appare limitata alla ingiustificatezza della mancata prestazione del servizio in data 19 ottobre, a causa del ritiro delle nuove circolari e l'aggiornamento di fascicoli e pubblicazioni, mentre la descrizione precedente costituisce un mero antefatto storico.

Il primo giudice, invece, ha ritenuto legittima la sanzione, pur affermando che il lavoratore non poteva svolgere il servizio del 19 senza tali adempimenti preventivi, sul presupposto che i suddetti adempimenti potevano essere effettuati l'11 ottobre, circostanza non contestata nella lettera. Anzi, la descrizione dell'antefatto sembra escludere, nelle intenzioni del datore di lavoro, qualsiasi rilievo disciplinare alla mancata consultazione delle circolari prima del 19. Ciò si ricava dal riferimento alla risposta del responsabile ITP al fax dell'appellante del 12 ottobre, con cui si indicava la data del 14 per la consultazione, risposta con la quale il responsabile rilevava la non necessità della consultazione per il servizio del 14, nulla rilevando in ordine alla mancata consultazione precedente.

Pertanto, la mancata consultazione in data 11 ottobre costituisce un fatto nuovo non contestato preventivamente, il che non ha consentito al lavoratore di difendersi in violazione dell'art. 7 SdL, violazione che non può essere sanata in sede di costituzione in giudizio, poiché la *ratio* della norma statutaria è quella di rendere

possibile al lavoratore di difendersi compiutamente prima dell'adozione della sanzione.

L'oggetto della contestazione è quindi limitato alla legittimità o meno della mancata effettuazione del servizio del 19.

Sul punto lo stesso Tribunale ha ritenuto che l'appellante non avrebbe potuto svolgere il servizio del 19 senza la preventiva consultazione delle circolari e quindi la mancata prestazione del servizio risulta pienamente giustificata.

Peraltro, sotto altro profilo, la sanzione è ingiustificata, perché si basa sul presupposto errato che spettava al lavoratore organizzarsi e scegliere il momento della consultazione.

Al contrario, come giustamente ritenuto nelle decisioni dei Collegi arbitrali in atti, che hanno annullato analoghe precedenti sanzioni, poiché è il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro, è lui che deve indicare tempi e modalità per la consultazione delle circolari e successivi adempimenti, rientrando pienamente tale attività nella prestazione lavorativa, come lo stesso Tribunale ha affermato.

Spettava quindi alla società indicare all'appellante il giorno della consultazione, ma, avendo omesso qualsiasi indicazione e avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta.

Infatti, sul presupposto pacifico che la consultazione poteva essere pretesa solo durante l'orario di lavoro, qualsiasi scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe potuto comportare un disservizio (anche durante l'attività di riserva), che solo il datore di lavoro era in grado di valutare pienamente e, in questo senso non appare conforme a correttezza e buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per il disservizio causato.

I principi di correttezza e buona fede non sono stati violati invece dal lavoratore, che ha sempre informato il superiore della data nella quale avrebbe potuto effettuare la consultazione.

Non è priva di rilievo al riguardo la circostanza che alla comunicazione del 17, con la quale il lavoratore comunicava che avrebbe provveduto alla consultazione il 19, non vi è stata alcuna risposta, con un'implicita accettazione quindi della data prescelta.

Infine, va rilevato che, a differenza di quanto riportato nella lettera di contestazione l'appellante non era recidivo, poiché le precedenti sanzioni analoghe sono state annullate dal Collegio arbitrale, come si è ricordato.